



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
**Direzione Generale delle relazioni industriali
e dei Rapporti di lavoro tutela delle - div. VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **04 Aprile 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa Virginia Sarni, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale di **MODA GROUP SPA In Concordato Preventivo in continuità**, per l'esperimento dell'esame congiunto previsto dal DPR 218/2000, nell'ambito della fase amministrativa della procedura di licenziamenti collettivi ex art. 4 e 24 della legge 223/1991.

Sono presenti:

- per la MODA GROUP SPA In Concordato Preventivo in continuità, Giancarlo Fiore in qualità di rappresentante legale, Mariella Quarto assistiti da Lucia Spinelli e Vittorio Pellegrini;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Marco Rossi;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTUCS Naz.le, Giuseppe Zimmari giusta delega agli atti del Ministero;

PREMESSO CHE

- la MODA GROUP SPA, con sede legale in Corato (BA) e sedi operative in Modugno (BA), Lecce e Spoltore (PE), svolge attività di commercio al dettaglio di capi di abbigliamento, calzature ed accessori, con un organico ad oggi pari a n. 143 dipendenti ai quali applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi;
- sulla base di verbale di accordo sottoscritto in sede ministeriale il 05.03.2013, la suddetta Società ha già fruito di un periodo pari a 12 mesi (dal 11.03.2013 al 10.03.2014) di *Cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale con continuazione di attività ai sensi dell'art.1 della L. n.223/1991*; per un numero massimo di 174 lavoratori, giusto **decreto n. 75786 del 26.09.2013** ;
- con Decreto del 28.05.2013 (depositato in data 29.05.2013) il Tribunale di Trani ha ammesso la Società in oggetto alla procedura del Concordato Preventivo in continuità, per cui ad oggi la Società è nominata **MODA GROUP SPA In Concordato Preventivo in continuità**;
- con lettera del 19.02.2014 (Prot. n.32/0005996/MA003.A001 del 18.03.2014) la suddetta Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 delle L.223/1991 dichiarando un esubero di personale pari a **n. 79 dipendenti**, di cui n. 5 individuati fra il personale degli uffici direzionali di Modugno (BA), n. 31 individuati presso il punto vendita di Modugno (BA), n. 27 individuati presso il punto vendita di Lecce e n. 16 individuati presso il punto vendita di Spoltore (PE);
- nell'ambito della cd. fase sindacale della procedura di cui sopra, le Parti Sociali coinvolte non hanno raggiunto alcuna intesa, ragion per cui la Società con nota del 03.03.2014 (Prot. n. 32/0005402/MA003.A001 del 11.03.2014) ha richiesto all'intestata Amministrazione un incontro utile all'esame congiunto di cui in epigrafe e pertanto questo Ministero, con nota del 28.03.2014 (Prot. n.

- 32/0006882/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali interessate all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro, la Società, come sopra rappresentata, ha illustrato il piano di risanamento aziendale con continuazione dell'attività già alla base dell'avviata procedura di Concordato Preventivo ritenendo, alla luce del percorso di cassa già intrapreso, superabile la pendente procedura di licenziamento collettivo attraverso la gestione dell'esubero lì dichiarato, tramite il ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.223/1991 per il periodo residuale rispetto al massimo consentito per legge e per tutto l'organico in forza, a cui verrà affiancata la Mobilità esclusivamente non oppositiva e la continuazione del piano di gestione come si dirà nel prosieguo del p.v.;
 - in esito al presente incontro pertanto le OO.SS. avendone condiviso i passaggi hanno concordato con la Società di ricorrere al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ex art. 3, comma 1 della Legge 223/1991 e ss.mm.ii per un numero massimo di 143 dipendenti e alla Mobilità esclusivamente non oppositiva al fine di gestire al meglio gli esuberi dichiarati;

CONSIDERATO

Il decreto di ammissione alla procedura del Concordato Preventivo in continuità emesso dal Tribunale di Trani il 28.05.2013 e depositato in cancelleria il 29.05.2013

TENUTO CONTO

del periodo di cassa già fruito sulla base del **Decreto n. 75786 del 26/09/2013** con il quale lo scrivente Ministero ha approvato il programma di Cigs per crisi dal 11.03.2013 al 10.03.2014 ai sensi dell'art. 1 della L. 223/1991;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E TENUTO CONTO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

A) Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ex art. 3 L.223/1991 .

- La Società presenterà, alla Divisione IV della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIGS**, ai sensi dell'**art. 3, co. 1, legge 223/91 ss.mm.ii.** – per il periodo residuo, rispetto alla durata massima dei 12 mesi previsti dalla legge che, in base a quanto detto sopra, va dal **11.03.2014 al 28.05.2014** - con riguardo all'intero personale in forza e pari a **n. 143 lavoratori**, così distribuiti fra le varie sedi;
- **Modugno (BA)- Uffici Direzionali: n. 14** lavoratori;
- **Modugno (BA) - Punto Vendita: n. 47** lavoratori;
- **Lecce - Punto Vendita: n. 52** lavoratori;
- **Santa Teresa Di Spoltore (PE) - Punto Vendita: n.30** lavoratori
- Per i lavoratori, nel numero massimo e nella collocazione suindicati, sarà richiesta la sospensione in **Cigs con una riduzione oraria media del 50%** dell'orario di lavoro e rotazione prevista che verrà effettuata compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali e tenuto conto della fungibilità delle mansioni dei lavoratori interessati.
- La Società richiederà il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'INPS.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- Quale Piano di gestione degli esuberi, le Parti concordano sull'impegno che la Società continuerà a promuovere interventi di formazione volti alla riqualificazione professionale dei lavoratori sospesi in cassa al fine di agevolarne il reinserimento lavorativo.

B) Mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione.

- Le Parti convengono, altresì, al fine di favorire l'esodo non traumatico dei lavoratori, che la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità di un numero massimo di 79 unità lavorative, coincidenti con le posizioni in esubero, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento, tenuto conto dei profili professionali dichiarati in esubero in base alle esigenze tecniche, produttive e organizzative aziendali.
- I Licenziamenti sulla base del criterio su descritto potranno avvenire nel termine legale previsto dell'art. 24 della L. 223/1991.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa la procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 legge 223/1991 ss.mm.ii. nonché la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 anche ai fini della Cigs ex art. 3 comma 1 Legge 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto li 04.04.2014.

Moda Group Spa In Concordato Preventivo in continuità

Le OO.SS.



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

